

Regolamento viaggi/visite di istruzione e uscite didattiche

(approvato dal Collegio dei Docenti del 14/01/2016 delibera n. 41.2015-16
approvato dal Consiglio di Istituto del 15/01/2016 delibera n. 37.2015-16)

Art. 1

Le *visite e i viaggi di istruzione* nonché *le uscite didattiche*, costituiscono iniziative di integrazione e di approfondimento culturale rispetto alle attività educative-scolastiche del Piano dell'Offerta Formativa e sono inserite in un piano di lavoro didattico del Consiglio di classe/interclasse/intersezione chiaramente finalizzato.

Art. 2

Per **uscite didattiche**, disciplinate dai seguenti criteri, si intendono quelle iniziative che, effettuate nel Comune di Ariano Irpino o del comprensorio, prevedono il rientro, in sede, entro l'orario scolastico.

Per **visite di istruzione**, si intendono quelle iniziative che prevedono il rientro nella stessa giornata e il divieto di viaggiare in orario notturno.

I **viaggi di istruzione** possono prevedere, invece, uno o più pernottamenti.

Art. 3

L'adesione alle iniziative di cui all'art. 1 è volontaria: indispensabile comunque il massimo sforzo affinché vi partecipi la classe al completo. Le iniziative medesime saranno attuate qualora vi aderiscano almeno i $\frac{3}{4}$ (75%) degli alunni di ciascuna delle classi interessate, salvo deroghe opportunamente motivate dal/dai consiglio/o di classe.

Gli alunni che non partecipano alle visite/ viaggio d'istruzione e si assentano da scuola durante il periodo di attuazione dello stesso, sono tenuti a giustificare l'assenza.

Nel caso di presenza a scuola, questi alunni saranno seguiti dai loro insegnanti non impegnati nelle sostituzioni dei colleghi (in tal caso gli studenti seguiranno i docenti nella classe assegnata) mentre, nelle ore assegnate ai docenti accompagnatori, gli studenti potranno anche dedicarsi ad attività di studio individuale e/o potenziamento laboratoriale.

Art. 4

Spetta ai consigli di classe avanzare proposte per la realizzazione di visite-viaggi di istruzione ed uscite didattiche. Le proposte, vanno supportate con una specifica programmazione educativa e didattica. Nella formulazione delle proposte, i consigli di classe terranno conto dei presenti criteri e degli orientamenti educativi e didattici del collegio espressi nel PTOF.

Art. 5

I consigli di classe si avvarranno, per gli aspetti organizzativi e amministrativi, della collaborazione della Commissione viaggi o dalle funzioni strumentali all'uopo designate dal collegio dei Docenti, alla quale/ai quali sono assegnati compiti di consulenza e di coordinamento nella predisposizione e raccolta di materiale di documentazione didattico-organizzativo-logistico nonché di collaborazione con la segreteria per la formalizzazione dei rapporti contrattuali con agenzia e/o enti esterni.

La Commissione viaggi o le funzioni strumentali all'uopo designate può predisporre, inoltre, una rosa di possibili mete da sottoporre, come indicazioni di massima, alla discussione dei consigli di classe.

Composizione della Commissione (se istituita): 2 docenti, scelti dal Collegio docenti, 1 ATA designato dal DSGA e 2 genitori, scelti tra i rappresentanti del Consiglio di Istituto.

Art.6

Gli accompagnatori sono docenti appartenenti alle classi interessate: essi devono essere almeno uno ogni quindici alunni.

I docenti accompagnatori sono formalmente incaricati dal Dirigente Scolastico, dopo averne acquisita l'effettiva disponibilità.

L'incarico conferito comporta l'obbligo di vigilanza, ai sensi della normativa vigente, ed è a titolo completamente gratuito.

In sede di contrattazione di istituto, potrà, essere disciplinato l'eventuale diritto al recupero ore/giornata, da riconoscere al docente che libero dal servizio, nel giorno in cui accompagna una classe, ne facesse richiesta. Per i docenti che accompagnano la classe, invece, nei giorni di normale servizio, non sarà riconosciuto alcun recupero.

Art.7

Il personale scolastico e gli studenti partecipanti alle iniziative di cui all'art. 1 sono coperti dalla polizza alla Responsabilità Civile, Infortuni/Assistenza e tutela giudiziaria.

Art.8 (proposta al Consiglio di Istituto)

L'onere finanziario delle iniziative di cui all'art.1 è interamente a carico dei partecipanti. Per gli studenti, appartenenti a nuclei familiari in condizioni economiche disagiate (rinvenibile, ad esempio, dalla ISEE) previa consultazione del Consiglio di Istituto o ad iniziativa del Dirigente Scolastico, da ratificare in Consiglio di Istituto, accertata la disponibilità in bilancio, la scuola, potrà sostituirsi solidariamente e versare la quota di partecipazione o parte di essa.

Nel caso di presenza di numerosi casi, nello stesso anno scolastico, sarà predisposto un elenco degli alunni bisognosi; sarà definito un budget, in Consiglio di Istituto, da dedicare a tale contributo solidare, e sarà operata una divisione in relazione alla gravità-bisogno. In via preventiva, al consiglio di istituto, spetterà la definizione di criteri per assegnazione di tale contributo.

Art.9 (proposta al Consiglio di Istituto)

Il contributo massimo, a carico di ciascun studente, non potrà superare

per la secondaria

- € 50,00 per ciascuna visita di istruzione di un giorno
- € 250,00 per viaggi di istruzione di più giorni in Italia

per la primaria e l'infanzia

- € 30,00 per ciascuna visita di istruzione/uscita didattica di un giorno

Le cifre si intendono comprensive di trasporto e trattamento di pensione completa. Tutte le attività culturali che si effettuano durante il viaggio possono rientrare nel budget della classe.

Il contributo pro-capite, per la partecipazione a visite e/o viaggi di istruzione, è definito tenendo conto dei seguenti elementi:

il costo complessivo offerto dall'agenzia aggiudicatrice suddiviso per il numero degli studenti partecipanti, e comprensivo delle gratuità previste per gli insegnanti accompagnatori, in rapporto comunque non superiore a 1 accompagnatore docente per 15 studenti.

Art. 10

Le quote dei partecipanti vanno raccolte dal docente referente e versate sul conto corrente bancario, per il tramite del DSGA dell'Istituto, che rilascerà opportuna ricevuta a ciascuno degli alunni aderenti, nelle more

di apertura di un conto corrente postale, intestato alla scuola, sul quale verranno eseguiti i pagamenti con indicazione della causale *“Contributo viaggio di istruzione/visite guidate as. di riferimento”*.

Art.11

I Consigli di classe/interclasse/intersezione possono deliberare tra le alternative di seguito proposte:

Secondaria

Classi prime e seconde : visite di istruzione/uscite didattiche .

Classi terze: visite di istruzione/uscite didattiche e viaggio di istruzione, fino ad un max di 4 giorni.

Primaria

Classi prime e seconde: visite di istruzione/uscite didattiche a condizione che, per le uscite fuori dal Comune di Ariano Irpino, e comunque non al di fuori dei comuni del Circondario, si rendano disponibili ad accompagnare anche i genitori dei bambini, in considerazione della tenera età degli stessi.

Classi terze: visite di istruzione/uscite didattiche nel Comune di Ariano Irpino e comunque non al di fuori dei comuni del Circondario.

Classi quarte e quinte: visite di istruzione/uscite didattiche nel Comune di Ariano Irpino o al più nel territorio provinciale o regionale, salvo deroghe opportunamente motivate nei consigli di interclasse.

Infanzia

Tutte le sezioni: uscite didattiche o visite di istruzione a condizione che, per le uscite fuori dal Comune di Ariano Irpino, e comunque non al di fuori dei comuni del Circondario, si rendano disponibili ad accompagnare anche i genitori dei bambini, in considerazione della tenera età degli stessi.

Art. 12

Per esigenze organizzative i viaggi/visite di istruzione dovranno svolgersi in periodi ben definiti e approvati dal Consiglio di Istituto e comunque entro la fine aprile/inizi maggio.

Inoltre, è opportuno programmare percorsi-mete quanto più possibile condivise tra ordine di scuola e plessi.

Non sarà possibile svolgere, nel medesimo anno scolastico, più di:

Secondaria

- un viaggio di istruzione per le classi terze;
- una visita di istruzione/uscita didattica, per le classi terze, alla quale parteciperanno solo gli studenti che non hanno partecipato al viaggio di più giorni;
- una visita di istruzione, per le classi prime e seconde, da abbinare possibilmente alle uscite didattiche (teatro di lingua inglese, lingua francese, ecc) o in alternativa due uscite didattiche.

Primaria

- 1 visita di istruzione, per le varie classi, possibilmente rispettando gli abbinamenti classi prime e seconde, classi terze, e classi quarte e quinte;
- 1 uscita didattica per classe

Infanzia

- 1 visita di istruzione/uscita didattica, per sezione.

Art. 13

Il Dirigente Scolastico affronterà situazioni contingenti per carattere d'urgenza sulle quali procederà in via decisionale. Il Dirigente comunicherà le decisioni assunte dal Consiglio di Istituto.

Art. 14

Le proposte per la realizzazione di visite e viaggi di istruzione, formulate dai consigli di classe ed estese su appositi moduli sottoscritti dal docente coordinatore di classe, per essere ulteriormente istruite e perfezionate, dovranno contenere:

- a) le finalità culturali dell'iniziativa e le connessioni con la programmazione educativa e didattica della classe e/o di specifici insegnamenti;
- b) le dichiarazioni di almeno n. 1 docente appartenente al consiglio di classe di essere disponibili ad accompagnare gli studenti;
- c) le destinazioni del viaggio;
- d) il numero dei giorni previsti per l'iniziativa e l'elenco degli studenti partecipanti.

La Commissione viaggi di istruzione o le funzioni strumentali all'uopo designate:

- valuta la conformità delle proposte formulate dai consigli di classe con le indicazioni del collegio docenti espresse nel POF e criteri del presente regolamento;
- provvede, con la collaborazione attiva del docente coordinatore del viaggio di istruzione, a completare la documentazione
- sottopone i viaggi di istruzione all'approvazione del Consiglio di Istituto.

Art. 15

I Consigli delle classi terze, dovranno formulare la proposta di viaggio di istruzione nel consiglio di classe, ed approvarla ad unanimità dei presenti .

Art. 16

Nell'effettuazione di visite/viaggi di istruzione, la scuola potrà avvalersi della collaborazione di agenzie di viaggio dotate di licenza di categoria A- B che dichiarino i possesso dei requisiti e la scrupolosa osservanza delle norme, di cui, rispettivamente al punto 9.3 della C.M. n. 291 del 14 ottobre 1992.

Art. 17

I docenti accompagnatori, a viaggio di istruzione concluso, sono tenuti alla redazione di una relazione valutativa dell'esperienza attuata e sulla qualità dei servizi forniti dall'agenzia, a conclusione dell'incarico e comunque entro 5 giorni dal rientro.

Art. 18

Non è consentita la partecipazione di personale estraneo all'amministrazione. Solo in casi particolari, per gli alunni in difficoltà, si potrà valutare la opportunità di consentire la partecipazione dei rispettivi genitori, previa consultazione del consiglio di classe di appartenenza dell'alunno in questione e/o del Consiglio di Istituto.

Art. 19

Si rinvia, per quanto di competenza, l'approvazione del presente regolamento al Consiglio di Istituto.